Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° ottobre 1982.

Autorizzazione all'impiego del polivinil-polipirrolidone quale coadiuvante di filtrazione e chiarificazione del mosto di birra e della birra.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata con la legge 16 luglio 1974, n. 329, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra;

Considerato che l'art. 4, ultimo comma, di tale legge prescrive che sostanze innocue impiegate per la chiarificazione della birra, debbono essere autorizzate, ai sensi della lettera *e*) dello stesso articolo, dal Ministero della sanità;

Ravvisata l'opportunità di consentire, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra, il polivinil-polipirrolidone;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito impiegare, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra il polivinil-polipirrolidone, con le seguenti condizioni e limitazioni di impiego:

1) la dose massima d'impiego deve essere pari a 70 g per ettolitro;

2) il polivinil-polipirrolidone deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a) deve essere prodotto per polimerizzazione di vinilpirrolidone senza la presenza di coadiuvanti organici;

b) 1,0g di polivinil-polipirrolidone, per 15 ore a temperatura ambiente, non deve cedere a 500 ml di una miscela dei seguenti solventi: soluzione acquosa al 3 % di acido acetico, etanolo (95:5) più di 15 mg di sostanze solubili, tenuto conto della prova in bianco;

c) la quantità di ceneri non deve superare il 5 % della parte solubile.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(4889)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 novembre 1982.

Utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, ed il decreto interministeriale 29 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982, recanti norme in materia di utilizzazione di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del citato testo unico;

Considerato che attualmente non emergono motivi per l'introduzione di norme e regole diverse da quelle a suo tempo stabilite, anche perché eventuali modifiche al riguardo comportano una revisione di carattere più ampio del complessivo sistema in cui esse si inquadrano;

Atteso che da parte della Conferenza europea delle Amministrazioni p.t. (C.E.P.T.) le norme tecniche per l'uso dei predetti apparati sono in corso di riesame, talché potranno essere introdotte in futuro modifiche alla normativa vigente;

Considerato che, in relazione alla opportunità di stabilire prescrizioni transitorie in attinenza alla prevista evoluzione della normativa internazionale, è comunque necessario garantire condizioni di esercizio tali da non arrecare disturbi agli altri servizi di radiocomunicazioni;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'utilizzazione di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334, punto 8), del testo unico citato nelle premesse rimane disciplinata dalle disposizioni e norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977 parimenti citato nelle premesse.

E' consentito, in via eccezionale, l'uso di apparati che conseguano il rispetto dei limiti delle irradiazioni non essenziali e di quelle parassite di cui al punto 8) dello allegato 1, parte prima, sezione prima, del decreto ministeriale sopra citato, anche mediante l'adozione di filtri esterni, a condizione che gli apparati stessi vengano preventivamente omologati dall'Amministrazione p.t.

Le relative domande di omologazione debbono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali rispettivamente in data 15 luglio 1977 e 29 dicembre 1981 richiamati nelle premesse, fino al 31 dicembre 1984 è consentita l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di cui al precedente art. 1, predisposti fino a 40 canali nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano effettivamente impiegati in esercizio solo 23 canali, sulle frequenze specificatamente indicate nell'allegato 1, parte prima, sezione prima, punto 1 (frequenze) al decreto ministeriale 15 luglio 1977 dianzi citato;

b) che siano garantiti, anche se con l'adozione di filtri esterni, i limiti delle irradiazioni non essenziali e irradiazioni parassite di cui al punto 8 dell'allegato 1, parte prima, sezione prima del decreto ministeriale di cui al precedente punto *a*);

c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1983.

L'Amministrazione p.t. rilascerà l'autorizzazione allo uso di detti apparati previo accertamento, mediante esame del prototipo delle caratteristiche tecniche previste nel presente articolo.

Art. 3.

L'utilizzazione degli apparati per i quali sia stata rilasciata concessione in base all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 od in base all'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 sopra citati è consentita fino al 31 dicembre 1984.

Per tali concessioni l'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

(5596)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1982.

Rideterminazione delle misure dell'indennità speciale di seconda lingua.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo, la misura dell'indennità va determinata sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge, e cioè al 5 settembre 1980;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1982, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1980-agosto 1982;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 20 settembre 1982, n. 20783, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari a 39,6;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1982 le misure dell'indennità speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:

da L. 120.000 a L. 167.520
da L. 100.000 a L. 139.600
da L. 80.000 a L. 111.680
da L. 72.000 a L. 100.512.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1982
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 275

(5578)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 868.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato di un appezzamento di terreno della superficie catastale di mq 2206, su cui è stata realizzata la nuova caserma dei vigili del fuoco, disposta dall'ente E.U.R., in Roma, con atto 9 novembre 1972, n. 34442 di repertorio, a rogito dott. Renato Armati, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1982
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 293

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2960/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2961/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 313 *del* 9 *novembre* 1982.

(287/C)

Regolamento (CEE) n. 2962/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2963/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2964/82 della commissione, del 5 novembre 1982, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2965/82 della commissione, del 5 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2966/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Regolamento (CEE) n. 2967/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2968/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2969/82 della commissione, del 5 novembre 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1235/82 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2970/82 della commissione, del 5 novembre 1982, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 6 *novembre* 1982.

(288/C)

Regolamento (CEE) n. 2971/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2972/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2973/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2974/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di titanio della voce 28.25 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Raccomandazione n. 2975/82/CECA della commissione, dell'8 novembre 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, originari del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 2976/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2977/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 312 *del* 9 *novembre* 1982.

(289/C)

Regolamento (CEE) n. 2978/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabile ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2979/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2980/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2981/82 della commissione, dell'8 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2982/82 della commissione, del 9 novembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, e del regolamento (CEE) n. 2457/82, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2983/82 della commissione, del 9 novembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2984/82 della commissione, del 9 novembre 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2985/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2986/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2987/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2988/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale.

Regolamento (CEE) n. 2991/82 della commissione, del 9 novembre 1982, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3800/81 della commissione del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 381 del 31 dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 314 *del* 10 *novembre* 1982.

(290/C)

Regolamento (CEE) n. 2992/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2993/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2994/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2995/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2996/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2997/82 della commissione, del 9 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2897/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2998/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2999/82 della commissione, del 10 novembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2661/82 della commissione, del 4 ottobre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 282 del 5 ottobre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2924/82 della commissione, del 29 ottobre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 304 del 30 ottobre 1982.

Pubblicati nel n. L 315 *dell'11 novembre* 1982.

(291/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1982-83 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, *con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di* organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83 n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982); n. 2942/80 del 13 novembre 1980 (modificato con regolamenti n. 3139/81 del 30 ottobre 1981 e n. 2922/82 del 29 ottobre 1982); n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamenti n. 883/79 del 3 maggio 1979, n. 914/80 del 15 aprile 1980, n. 2309/80 del 3 settembre 1980 e n. 1852/82 del 9 luglio 1982); n. 2754/78 del 23 novembre 1978; n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 1207/82, n. 1414/82 e n. 1415/82 del 18 maggio 1982;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83 inizia il 1° novembre 1982;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1982-83 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine, nelle more di attuazione della legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A., occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata con cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori, ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongono di attrezzature atte alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Nell'adunanza dell'11 novembre 1982;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1982-83 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al precedente punto 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, che dispongono di attrezzature atte alla ricezione, conservazione e successiva cessione dell'olio di oliva vergine e dell'olio di sansa di oliva conferiti all'intervento. L'affidamento dell'incarico avverrà alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel successivo contratto di affidamento del servizio stesso.

3. — L'ammontare massimo dei compensi e delle quote di rifusione forfettaria riconoscibili all'assuntore per le singole operazioni indicate all'art. 14 dell'unito atto disciplinare è fissato nelle seguenti misure:

compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, L. 1.725 per quintale e per mese di giacenza del prodotto di magazzino;

quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino del prodotto acquistato, L. 3.100 per quintale di olio introdotto;

quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio, L. 3.100 per quintale di prodotto uscito;

compensi a titolo di costo del finanziamento — variabili nel corso della campagna in rapporto alle variazioni del tasso ufficiale di sconto — per le somme anticipate per l'acquisto delle cinque qualità di prodotto:

L. 200 per quintale/giorno di olio di oliva vergine extra acquistato;

L. 195 per quintale/giorno di olio di oliva vergine fino acquistato;

L. 185 per quintale/giorno di olio di oliva vergine semifino acquistato;

L. 171 per quintale/giorno di olio di oliva vergine lampante acquistato;

L. 103 per quintale/giorno di olio di sansa di oliva acquistato.

4. — Gli organismi indicati al precedente punto 2 che intendono ottenere l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio devono presentare all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, via Palestro n. 81, Roma, entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, apposita domanda indirizzata al presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro di intervento o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini devono avere, per ciascun centro una capacità complessiva non inferiore a q.li 1.000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio;

la percentuale del ribasso sull'ammontare dei compensi e quote indicati al punto 3 della presente delibera.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura od ufficio derivato attestante, per ciascun magazzino, l'idoneità ad una buona conservazione dell'olio di oliva vergine e/o dell'olio di sansa di oliva, nonché la capacità ricettiva;

indicazione, per ciascun magazzino, del titolo di disponibilità. Per quelli non di proprietà del richiedente, presentazione di dichiarazione di messa a disposizione da parte del proprietario;

dichiarazione che presso ciascun magazzino disponibile non è giacente merce di qualsiasi genere e che pertanto il magazzino medesimo è prontamente ed esclusivamente utilizzabile per le operazioni di intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente, corrispondente al valore complessivo della qualità e quantità di olio di oliva che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione fornita mediante presentazione di nulla-osta bancario ad apertura di credito od altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti ed il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsati dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali.

5. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82 che richiedono la attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, qualora non fossero intervenute variazioni per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura od ufficio derivato, la indicazione di disponibilità e la dichiarazione di pronta utilizzazione.

6. — Ogni domanda presentata ai sensi della presente delibera non può essere ritirata o modificata, qualora accolta dalla A.I.M.A. obbliga il richiedente all'accettazione dell'incarico di assuntore del servizio attraverso la stipula del successivo contratto alle condizioni specificate in domanda.

7. — Subordinatamente alla prioritaria esigenza di assicurare la piena funzionabilità dei centri di intervento indicati nell'annesso atto disciplinare, l'A.I.M.A. procederà alla valutazione delle offerte tenendo conto della economicità del costo del servizio, della idoneità dei magazzini e della loro disponibilità.

8. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente delibera ed annesso atto disciplinare.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1982-83 *in attuazione delle norme del regolamento* (CEE) *numero* 136/66 *del* 22 *settembre* 1966 *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg. 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg. 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg. 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg. 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto allo intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati, l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della « Dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio » (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risul dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini I.V.A.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura I.V.A. di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura I.V.A. relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purché rechi la indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini I.V.A.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83 nella misura di L. 2.191,30 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1983 e fino al mese di luglio 1983, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1983 le maggiorazioni sono applicate nella misura valida per il precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1983 al prezzo iniziale di acquisto non sono aggiunte maggiorazioni mensili.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1983, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la stipulazione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), delle qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a quintali 50 l'assuntore è tenuto ad accertare nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, la effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980), l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 quintali.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento qualitativo previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il preleva-

mento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso, risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 5, comma ottavo e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio. L'A.I.M.A. disporrà il rimborso delle somme anticipate dall'assuntore sulla base di situazioni bimestrali presentate dall'assuntore stesso entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre. Per il periodo intercorrente dall'anticipazione e fino al rimborso di dette somme da parte dell'A.I.M.A., sono corrisposte all'assuntore compensi a titolo di costo del finanziamento, variabili nel corso della campagna in rapporto ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto.

L'assuntore deve inoltre assicurare il finanziamento delle spese occorrenti per la conservazione del prodotto e per tutte le correlative operazioni esecutive.

Nel corso della campagna di commercializzazione, per ciascuna delle operazioni per le quali sono previsti i compensi e quote di rifusione di cui al successivo art. 14 del presente atto disciplinare, l'A.I.M.A. provvederà a disporre la corresponsione di acconti nella misura del 95% circa sull'ammontare dei compensi e quote medesimi, con esclusione del compenso di prefinanziamento del prodotto acquistato che sarà corrisposto sulla base delle situazioni bimestrali di cui al primo comma del presente articolo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto.

Egli risponde comunque verso l'A.I.M.A. della quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A., fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, al fine di consentire in ogni momento, oltre che la esecuzione delle razionali misure di buona conservazione dell'olio, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Alla fine di ciascun quadrimestre nel corso della campagna di commercializzazione, l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per la buona conservazione del prodotto. Nell'apposita dettagliata relazione saranno indicate, in particolare, le date di svolgimento dei travasi in ogni magazzino, con precisazione, per ciascuna qualità di olio, della quantità di residui oleosi risultanti da dette operazioni, nonché del numero distintivo del contenitore o dei contenitori nei quali i residui sono stati ammassati.

In caso di negligenze o inadempienze nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 19 del presente disciplinare.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonché, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 9.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le ca ristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 11.

Il ricavato delle vendite compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore entro i termini ed alle condizioni che verranno fissate nel contratto, in apposito conto intestato alla A.I.M.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. i dati sul movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente, distintamente per qualità di olio e con riserva di trasmissione di copia delle relative bollette di acquisto e bollette di uscita. Dovranno essere al riguardo specificate: la quantità di prodotto presa in consegna dietro emissione di ricevuta provvisoria, la quantità presa in carico dietro emissione di bolletta di acquisto, la quantità uscita per cessioni od altra causa, nonché la situazione delle giacenze alla fine del mese considerato.

Per ciascun magazzino, la copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri, di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle ricevute provvisorie, delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

In caso di mancato od intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, l'assuntore dovrà versare all'A.I.M.A. a titolo di penale, un importo commisurato a L. 1.000 per ciascun quintale di olio oggetto di inadempienza nell'ambito del movimento di magazzino del mese di riferimento.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere alla A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1983, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1982, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1982 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olio, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1982;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1982;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1982, riportate al 1° gennaio 1983 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili ed I.V.A.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore sono dovute altresì la quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, nonché la quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio ceduto, riferite entrambe a quintale, nelle misure che saranno stabilite nel contratto.

All'assuntore sono dovuti, inoltre, il rimborso del prezzo di acquisto e relativa I.V.A. corrisposti ai conferenti all'intervento, nonché un compenso per q.le/giorno sul valore del prodotto acquistato per il periodo intercorrente tra l'anticipazione effettuata ed il rimborso ottenuto.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1982-83 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1983-84 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna, sulla base di compensi e rimborsi da stabilirsi con contratto aggiuntivo.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 ottobre 1983.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà se necessario, ulteriori opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione nel corso della campagna di commercializzazione 1982-83, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1982-83

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria
- Imperia
- Savona
- La Spezia

Toscana
- Firenze
- Lucca
- Pistoia
- Pisa
- Arezzo
- Siena
- Grosseto

Lazio
- Frosinone
- Viterbo
- Rieti
- Roma
- Latina

Campania
- Salerno
- Caserta
- Benevento
- Napoli
- Montecorvino Rovella
- Avellino

Abruzzo
- Chieti
- Mosciano S. Angelo
- Pescara

Molise
- Campobasso

Puglia
- Foggia
- Bari
- Taranto
- Brindisi
- Lecce
- Manduria

Calabria
- Cosenza
- Catanzaro

Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia

Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna

Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto

Rivoli Veronese

Emilia

Forlì

Lombardia

Rodengo-Saiano

Marche

Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania

Pisticci
Rionero

Umbria

Spoleto
Terni

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1982-83

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.

(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980)

1. *Olio d'oliva vergine*: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 15 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

2. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1982-83

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(Regolamenti (CEE) n. 2942/80 del 13 novembre 1980, n. 1207/82, n. 1414/82 e n. 1415/82 del 18 maggio 1982)

Olio di oliva vergine extra:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 280.911,77) + maggiorazione di qualità (L. 22.986,81) = L. 303.198,58.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 280.911,77) + maggiorazione di qualità (L. 15.584,01) = L. 296.495,78.

Olio di oliva vergine semifino o corrente:

prezzo di acquisto per quintale: L. 280.911,77.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 280.911,77) — riduzione di qualità (lire 9.951,08) = L. 270.960,69.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 309,36 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 412,48 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 280.911,77) — riduzione di qualità (L. 131.594,01) = L. 149.317,76.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 180,46 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 219,13 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Visto, *il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

(5560)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società «Compagnia fiduciaria generale S.r.l.», in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 novembre 1982 ha confermato l'autorizzazione alla società «Compagnia fiduciaria generale S.r.l.», in Milano, già concessa alla società «Compagnia fiduciaria generale S.p.a.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5582)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti con sede in Roma e filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Arenella con sede in Palermo, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(5597)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa con sede in Cagliari stabilimento di Assemini e località Macchiareddu, è prolungata al 19 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di S. Gavino Monreale (Cagliari), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa con sede in Milano, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Gorno (Bergamo), è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Gorno (Bergamo), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox con stabilimento in Battipaglia (Salerno) e sede legale in Avellino, e prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Soicos con sede in Vicenza e stabilimento in Vigevano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa con sede legale in Nuoro - Miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 30 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa con sede legale in Nuoro - Miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 30 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa con sede legale in Nuoro - Miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 30 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa con sede legale in Nuoro Miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy Elettrodomestici con sede legale e stabilimento in Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Aziende Vetrarie Ricciardi Avir S.p.a. di Gaeta (Latina), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormig di Ovada (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid con sede in Torino stabilimenti ed uffici delle fonderie ghisa di Torino, delle fonderie ghisa di Carmagnola (Torino), delle fucine di

Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda telecomunicazioni con sede in Cagliari unità in provincia di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivi Società Industriali Vicentine Illuminazione con sede e stabilimento in Cavezzole (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud di Marcianese (Caserta), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Arzano (Napoli), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Napoli Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 1° marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adler di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adler di Rovereto (Trento), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cartotecnica di San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cartotecnica di San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla S.a.s. Cartotecnica di San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Triestino di Gorizia, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5541)

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conf Ar.C. Plast di Segromigno in Piano - Capannori (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 7 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conf. Ar.C. Plast di Segromigno in Piano - Capannori (Lucca), è prolungata al 1° ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conf. Ar.C. Plast di Segromigno in Piano - Capannori (Lucca), è prolungata al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti in Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli, di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano con sede in Savona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 16 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale 13 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial di Bari, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagametno diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes officine giudicariensi di Storo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera e Metallurgica di Pertusola con sede legale in Roma e stabilimenti e miniere di S. Pietro di Cadore (Belluno), è prolungata al 14 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera e Metallurgica di Pertusola con sede legale in Roma e stabilimenti e miniere di S. Pietro di Cadore (Belluno), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filotrano di Filotrano (Ancona), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano di Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessa di Torino, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessa di Torino, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere

a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata al 31 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Rinnovamento di Roma ora S.p.a. Impredit, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi, è prolungata al 14 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattametno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five sud, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova e stabilimento in Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova e stabilimento in Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Co.La.Ma.In. con sede in Terni, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In. con sede in Terni, località Sabbione, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enotria con sede in Augusta (Siracusa), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applisano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Cartiera V. Pastorino di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Cadidavid, con sede e stabilimento in Cadidavid (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1981 al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 21 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore macchine per cucire operanti nelle provincie di Milano e Pavia, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore macchine per cucire operanti nelle provincie di Milano e Pavia, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento ex Sosima di Comiso, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento ex Sosima di Comiso, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5542)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 DP. — Data: 8 giugno 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Pesaro. — Intestazione: Labate Francesco, nato a Tripoli il 10 febbraio 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 1.015.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5561)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ICIPU, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 8237, prima colonna, trentasettesimo rigo, dove è scritto: «Emissione *trentattreesima*», leggasi: «Emissione *trentatreesima*»;

alla pag. 8237, seconda colonna, ventitreesimo rigo, dove è scritto: «n. *1.312* titoli di L. 1.000.000», leggasi: «n. *1.321* titoli di L. 1.000.000».

(5584)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il terzo scaglione Esercito per l'anno 1983 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 678 in data 10 settembre 1982 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana mt. 100; corsa piana mt. 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso. I sottotenenti saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici, in reparti non ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica degli stessi e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1982
Registro n. 53 *Finanze, foglio n.* 3

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA.

Il sottoscritto (1) . nato a il . . . domiciliato a . . provincia di . . in via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . . con il punteggio di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . provincia di . . . . via . . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.
(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato etc.
(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.
(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.
(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(5575)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Crotone dal bando del concorso, per titoli ed esami, a settantatre posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero in data 30 settembre 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali è stato incluso quello di Crotone (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale n. 17222/2 in data 13 ottobre 1982, con il quale, a seguito dell'assegnazione al citato comune, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di un segretario di classe 1ª/*B*, l'anzidetta sede è stata depennata dall'elenco dei comuni della classe seconda ed inclusa tra quelle della classe 1ª/*B*;

Considerato, pertanto, che il comune di Crotone deve essere depennato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il comune di Crotone è depennato dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 30 settembre 1980, in premessa citato.

Roma, addì 8 novembre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(5548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di chimica, viale Ungheria, 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova: 10 dicembre 1982, ore 9.

(5588)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1982, ore 8,30.

(5589)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9,30.

(5590)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 58, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di storia, palazzo Savaglio-Roges di Rende, Cosenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 8,30.

(5591)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

(5592)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - Istituto di teoria e storia del diritto, piazza Indipendenza, 9, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritto: 13 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, - Dipartimento statistico, facoltà di economia e commercio, via Curtatone n. 1, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, via del Parione, 7, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - Istituto di chimica biologica, viale Morgagni, n. 50, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - Istituto matematico « Ulisse Dini », viale Morgagni, 67/a, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 15;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

(5635)

Aumento, da cinque a tredici, del numero dei posti del concorso riservato, per titoli, a cinque posti di bidello, custode ed usciere presso l'Università di Perugia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 43, foglio n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 marzo 1982, con il quale è stato bandito il concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, a cinque posti di bidello, custode ed usciere presso l'Università di Perugia;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università di Perugia dalla quale risulta che nel contingente locale risultano tuttora vacanti otto posti di bidello, custode ed usciere destinati alle suddette categorie;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere nuove unità di personale per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento dell'Università di Perugia;

Decreta:

I posti di bidello, custode ed usciere, dell'Università degli studi di Perugia messi a concorso con il decreto sopracitato sono aumentati da cinque a tredici posti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 116 *Istruzione, foglio n.* 47

(5576)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, 1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Garaffo Giovanni, nato ad Acireale il 21 aprile 1928, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Garaffo Giovanni, nato ad Acireale il 21 aprile 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 maggio 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(5549)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(702/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN LEGNAGO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

(700/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 320 del 20 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 32, in Moncalieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Ordine Mauriziano, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 18 « Riviera del Brenta », in Dolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo-sala.

Ente ospedaliero « A. Ajello e B. Nagar », in Mazara del Vallo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, a due posti di capo-sala e ad un posto di ostetrica, per lo stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario generale.

Ufficio italiano dei cambi: Graduatoria generale e definitiva, del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice assistente in esperimento.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1982, n. **47.**

Norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 25 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi dell'U.L.S.S.

L'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'U.L.S.S.:

l'assemblea;

il comitato di gestione e il suo presidente;

il collegio dei revisori ».

Art. 2.

Composizione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente:

a) uno dal Ministro del tesoro;

b) uno dalla giunta regionale;

c) uno dall'assemblea dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali tra persone esterne all'assemblea stessa.

Le funzioni di presidente del collegio dei revisori sono esercitate dal membro designato dalla giunta regionale.

I membri da designare debbono essere scelti tra persone che posseggono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e finanza pubblica.

Art. 3.

Incompatibilità

Non possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i componenti dei comitati di gestione in carica, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i dipendenti delle unità sanitarie locali iscritti nei ruoli nominativi regionali e coloro che con le U.L.S.S. abbiano un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o un rapporto convenzionale o un contratto di fornitura di beni o servizi, nonché coloro che abbiano liti pendenti con la U.L.S.S.

Art. 4.

Costituzione e durata

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e deve essere comunque rinnovato entro sessanta giorni dalla ricostituzione degli organi dell'U.L.S.S. a seguito delle elezioni amministrative generali.

Art. 5.

Compiti del collegio dei revisori

Al collegio dei revisori compete:

a) il parere e la conseguente relazione sul bilancio di previsione da allegare al bilancio stesso;

b) l'esame del conto finanziario al fine di verificarne la regolarità amministrativo-contabile e la predisposizione della conseguente relazione da allegare al rendiconto stesso;

c) l'effettuazione, almeno trimestrale, della verifica di cassa;

d) l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 77 della legge regionale 18 marzo 1980, n 18, nonché la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle U.L.S.S. da trasmettere alla giunta regionale ed ai Ministeri della sanità e del tesoro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

I revisori possono assistere alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

Art. 6.

Funzionamento

Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal proprio presidente, su sua iniziativa, o su richiesta anche di uno solo dei membri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili dell'U.L.S.S.

Il collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di locali strutture e personale dell'U.L.S.S.

Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il membro dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 7.

Emolumenti

Ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile pari al 40 per cento della indennità mensile lorda del presidente del rispettivo comitato di gestione dell'U.L.S.S.

Ai componenti del collegio è corrisposta altresì, in quanto dovuta, la indennità di trasferta ed il rimborso spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti amministrativi delle U.L.S.S. iscritti nel ruolo nominativo regionale nella posizione funzionale più elevata.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio delle U.L.S.S.

Art. 8.

Norma transitoria e finale

Per la prima costituzione del collegio dei revisori delle U.L.S.S. le designazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di mancata designazione da parte dell'assemblea dell'U.L.S.S. del membro di sua competenza entro il termine previsto di sessanta giorni, trascorsi ulteriori trenta giorni, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, si sostituisce all'assemblea stessa nella designazione del membro del collegio dei revisori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 ottobre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data **19** *luglio* 1982 (*atto n.* 643) *e in data* 20 *settembre* 1982 (*atto n.* 698) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *ottobre* **1982.**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1982, n. **48.**

Approvazione del nuovo statuto della comunità montana della Valnerina con sede in Norcia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 25 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, il nuovo statuto della comunità montana della Valnerina, zona omogenea *D*, con sede in Norcia, così come deliberato dal consiglio della comunità con atto del 12 febbraio 1982, n. 2, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 ottobre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *luglio* 1982 (*atto n.* 640) *e in data* 20 *settembre* 1982 (*atto n.* 701) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *ottobre* 1982.

(*Omissis*).

(5430)

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 1982, n. **123.**

Norme per la gestione delle esattorie delle imposte dirette rimaste vacanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 1° *ottobre* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assesore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare, in via provvisoria, la gestione delle esattorie delle imposte dirette, rimaste vacanti per qualunque causa, a delegati governativi, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1, con l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8.

Il delegato governativo è scelto tra gli istituti di credito, aventi natura pubblica ovvero a partecipazione integralmente pubblica, che gestiscono esattorie o ricevitorie delle imposte dirette in Sicilia o società interamente costituita dai predetti istituti di credito.

Gli aggi di riscossione sono determinati in misura pari a quella massima stabilita dalla vigente legislazione nazionale.

L'ammontare del rimborso di cui all'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è determinato sulla base di un rendiconto riepilogativo generale riferito ai conti economici di tutte le esattorie gestite dal medesimo delegato.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Il delegato governativo procederà esclusivamente al mantenimento in servizio del personale che si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

E' fatto divieto al delegato governativo di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche in via provvisoria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21652 del bilancio della Regione per l'anno 1982.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° ottobre 1982. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° ottobre 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO

(5445)

Avvisi di rettifica

Nella legge 19 giugno 1982, n. 57, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 26 giugno 1982 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 del 10 settembre 1982, l'art. 5 è interamente sostituito dal seguente:

«**Art. 5.** — L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, è sostituito dal seguente:

"All'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Il 13° alinea del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 è così modificato:

"da due rappresentanti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui uno scelto dai chimici addetti ai reparti chimici, fra gli stessi".

Al comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i direttori regionali dell'assessorato del territorio e dell'ambiente".

All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute del comitato e dei gruppi di lavoro del comitato stesso, esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche o in altre discipline in numero non superiore a due.

Agli stessi non è attribuito diritto di voto e compete il trattamento economico previsto per i componenti ordinari"».

Nella legge 5 agosto 1982, n. 88, recante: «Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 14 agosto 1982, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 del 23 settembre 1982, al terzo comma dell'art. 4, anziché: «dal terzo comma dell'art. 3 *della legge regionale* 1° *agosto* 1977, *n.* 73», leggasi: «dal terzo comma dell'art. 3 *della legge regionale* 20 *aprile* 1976, *n.* 36, *dall'art.* 2, *lettera* a), *della legge regionale* 1° *agosto* 1977, *n.* 73».

(5446)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823220)